



Giustizia Sportiva

**DECISIONE N° 4/2017
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Pos. 7/2017

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente
BARLUZZI	Avv. Alberto	Componente Supplente

Sul reclamo proposto dal sodalizio ASD TT Lomellino avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n° 228/2016-2017 del 29 marzo 2017, all'udienza del giorno 26 aprile 2017 la Corte, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con reclamo presentato in data 2 aprile 2017 - prot. n. 1786 del 3 aprile 2017, ASD TT Lomellino ha impugnato la decisione n° 228/2016-2017 del Giudice Sportivo Nazionale, per i seguenti motivi:

- a) Mancata notifica a mezzo pec della decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 87/2016-2017, con la quale veniva comminata la sanzione della DEPLORAZIONE all'atleta Baciocchi Alessandro per *“aver lanciato volontariamente la propria racchetta fuori dall'area di gioco al termine della quinta partita”*;
- b) Illegittimità della decisione n. 212/2016-2017 in quanto la sanzione della SQUALIFICA irrogata all'atleta stesso, ritenendo la prima decisione inesistente per effetto della circostanza sub a), non sarebbe stata comminabile per difetto di recidiva;
- c) Buona fede della ricorrente per mancata tempestiva disamina del provvedimento n. 212/2016-2017 in quanto il sodalizio, ignaro della prima sanzione, non si era premurato di controllare la casella pec nel brevissimo lasso di tempo (due giorni) intercorrente tra la notifica della decisione e la gara successiva, quando infatti schierava l'atleta BACIOCCHI, inconsapevole della sua squalifica;

ITTF • ETTU



- d) Buona fede della ricorrente la quale, avendo liquidità nell'area economato, non aveva badato all'addebito della sanzione di euro 10.00 (comminata decisione n. 87/2016-2017 del Giudice Sportivo Nazionale) avvenuto, in automatico, in data 15.02.2017;
- e) Presenza in sede di gara, con contestuale indicazione a referto, di un quarto atleta che avrebbe ben potuto sostituire il BACIOCCHI, così evitando le sanzioni previste per la presentazione di squadra incompleta;
- f) Buona fede della ricorrente e induzione in errore della stessa causata dal mutamento della prassi di notifica delle decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, le quali erano sempre state notificate a mezzo posta ordinaria.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Da un lato, infatti, non vi è prova che il primo provvedimento sia stato notificato alla ricorrente in quanto, in presenza di specifica contestazione da parte del destinatario, il sistema di posta elettronica ordinaria non consente di procedere a detto accertamento.

Cionondimeno, la tesi dell'inesistenza/nullità del primo provvedimento non è sostenibile e, men che meno, la pretesa violazione del diritto di difesa della ricorrente, in quanto, a mente del quarto comma dell'art. 29 R.d.G, il termine per le impugnazioni decorre dal giorno seguente la pubblicazione della decisione sul sito federale. In altri termini, se è vero che non è consentito provare in modo certo l'avvenuta notifica a mezzo posta ordinaria è altrettanto vero che il difetto di notifica è rimasto comunque sanato dalla pubblicazione suddetta.

Oltretutto, nemmeno in questa sede è stata sollevata contestazione alcuna circa la condotta antisportiva tenuta dall'atleta BACIOCCHI, da cui sono scaturite le sanzioni della DEPLORAZIONE, prima, e della SQUALIFICA, poi.

I primi due motivi di reclamo vanno quindi respinti, con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 228/2016-2017 laddove commina la sanzione di cui all'art. 25.8 del Regolamento Attività a Squadre parte Generale.

Tuttavia, pur accertata l'incontestata responsabilità soggettiva dell'atleta, consistita nell'aver tenuto una condotta antisportiva in occasione degli incontri di serie A1 del 4.12.2016 e del 19.03.2017, non si può non rilevare come la ricorrente sia stata indotta in errore dal mutamento della prassi relativa alla notifica delle decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e che la stessa abbia effettivamente agito in buona fede, certificata dal fatto che alla gara del 24.03.2017 era presente un quarto giocatore regolarmente iscritto a referto, il quale avrebbe potuto essere schierato in sostituzione dell'atleta BACIOCCHI. E' infatti assurdo ritenere che la ricorrente, con fare autolesionistico, possa avere temerariamente schierato il giocatore squalificato pur disponendo di un sostituto, andando così incontro alle gravissime conseguenze che, inevitabilmente, ne sarebbero derivate.



Le considerazioni che precedono comportano il parziale accoglimento del reclamo e la riduzione ad equità delle sanzioni comminate, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il reclamo avverso la decisione n. 228/2016-2017, nella parte in cui eccepisce la nullità del primo provvedimento, essendo il difetto di notifica comunque rimasto sanato dalla pubblicazione sul sito federale;

Dichiara ed accerta la responsabilità soggettiva dell'atleta Baciocchi per avere tenuto condotte antisportive negli incontri del campionato di Serie A1 in data 4.12.2016 e 19.3.2017, confermando le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale nn. 87/2016-2017 e 212/2016-2017;

Conferma altresì la decisione n. 228/2016-2017 del Giudice Sportivo Nazionale nella parte in cui, rilevata la posizione irregolare dell'atleta BACIOCCHI, commina le sanzioni previste dall'art. 25.8 del Regolamento Attività a Squadre parte generale (partita persa per 4/0, sets 12/0, punti 132/0);

Riforma la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 228/2016-2017 nella parte in cui commina l'ammenda di euro 6.400,00 ex art. 26.3 8 del Regolamento Attività a Squadre parte generale, riconoscendo la buona fede della società ASD TT Lomellino per le ragioni esposte nella parte motiva e conseguentemente, esclude che sia ad essa addebitabile qualsivoglia profilo di responsabilità oggettiva, esonerando quest'ultima dal pagamento della sanzione stessa.

Dispone incamerarsi il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per i provvedimenti di competenza connessi e conseguenti.

Così deciso

Roma lì, 27 aprile 2017

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli